

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Gestione
Dipendenti Pubblici

Direzione Centrale
Entrate e Posizione Assicurativa
Ufficio I



Ministero dell'Istruzione Università e
Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il
personale scolastico
Viale Trastevere, n.76/a
00153 Roma



Oggetto: Corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo eccedenti il normale orario settimanale di cattedra. Adempimenti contributivi. Sollecito.

Con nota prot.n.0010593 del 16 luglio 2012, che ad ogni buon conto si allega in copia, la scrivente Direzione, nell'inquadrare nella categoria dei redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti dal personale docente in occasione della partecipazione ai corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, ha invitato codesto Dicastero a fornire conformi indicazioni a tutti gli istituti professionali del territorio nazionale affinché provvedano al versamento dei contributi pensionistici e del fondo credito a questa Gestione previdenziale sulla base delle vigenti aliquote di finanziamento a far data dalla decorrenza dei relativi incarichi.

In considerazione sia della circostanza che continuano a pervenire alla scrivente, da parte di alcune Direzioni didattiche statali, richieste di restituzione della contribuzione afferente l'attività di formazione e docenza correlata ai corsi in questione, che del notevole lasso di tempo decorso dalla nota in premessa, vorrà codesto Dicastero far conoscere le iniziative intraprese.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Diego DE FELICE



00142 Roma
Viale Aldo Ballarin, 42
Tel. 06 51017411
Fax. 06 51017647
Mail: dcepauff1@inps.it

Gestione ex Inpdap

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
E POSIZIONE ASSICURAZIONE
Ufficio I
Normativo Contenzioso
Gestione del rapporto contributivo

Sp. Imp. - INPS
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - D.C. ENTRATE E POSIZIONI
ASSICURATIVA
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0010593 - 16/07/2012 - CIRCUITO



Inpdap_0025P_044800

Ministero dell'Istruzione Università
e Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il
personale scolastico
Viale Trastevere, 76/a
00153 ROMA

e, p.c.

Direzioni Regionali
e Provinciali
Gestione ex INPDAP
Loro Sedi

Oggetto: Corsi surrogatori di 3° Area e Corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo eccedenti il normale orario settimanale di cattedra (18 ore). Adempimenti contributivi.

Pervengono alla scrivente Direzione quesiti intesi ad ottenere chiarimenti in merito al regime contributivo cui assoggettare i compensi corrisposti al personale docente degli istituti professionali su ore eccedenti il normale orario di cattedra (18 ore) a seguito di partecipazione ai corsi surrogatori di 3ª Area e ai Corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Al riguardo si ritiene utile delineare, in via preliminare, il quadro normativo di riferimento.

I corsi c.d. di 3^a Area negli Istituti professionali, chiamati per questo motivo anche di professionalizzazione, sono stati attivati in via sperimentale nel 1987 con il Progetto previsto dall'ex art.3, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.419, entrato in vigore nell'anno scolastico 1988/89 per le scuole che liberamente vi hannò aderito.

Tale progetto riguardava solo le prime tre classi dell'Istituto professionale ovvero quelle che portavano al conseguimento della qualifica statale.

Nell'anno scolastico 1990/91, concluso il triennio di sperimentazione, si è posto il problema di mettere a punto il quadro delle opportunità da offrire ai ragazzi che avevano seguito i nuovi studi.

La complessa materia è stata disciplinata con C.M. 21 maggio 1991, n.135 da codesto Ministero, che ha fornito dettagliate istruzioni su come organizzare i percorsi post-qualifica, proponendo una serie di opzioni, quali ad esempio l'istituzione di corsi brevi istituiti in sede regionale ovvero l'accesso al biennio terminale dell'Istituto tecnico.

Una delle opzioni è rappresentata dai c.d. corsi surrogatori che la predetta circolare ha definito: *"una offerta surrogatoria da attivare in casi di difficoltà di realizzazione di corsi biennali integrati."*

In tale ipotesi il sistema scolastico, in assenza di offerte regionali relative ad interventi d'integrazione, può fare ricorso a consulenti esterni alla scuola ovvero a docenti particolarmente competenti ai quali le ore di lezione sono retribuite in eccedenza, rispetto al normale orario di cattedra, per rendere di fatto possibili flessibilità ed articolazioni degli interventi.

Tali disposizioni contenute nella C.M. 16 settembre 1991, n. 284 hanno, in sostanza, confermato la possibilità per le Istituzioni scolastiche di procurarsi all'esterno tutte le professionalità necessarie alla gestione dell'attività in questione, ricorrendo all'utilizzo di personale docente particolarmente preparato.

E' solo con successiva C.M. 28 marzo 1994, prot. n. 3310/B/1, che viene previsto: *"In casi eccezionali, ove l'Istituto, realizzati i necessari accordi con la Regione ed esperti tutti i tentativi di coinvolgimento di realtà del mondo produttivo e professionale, trovi difficoltà a reperire gli esperti esterni necessari, non è escluso il ricorso alla utilizzazione di esperti interni alla scuola e cioè docenti di ruolo (anche di altri istituti) individuati esclusivamente sulla base di documentate esperienze professionali maturate nel mondo della produzione. In tal caso, in considerazione della circostanza che tali esperti sono anche titolari di un rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione per la retribuzione si fa riferimento alla C.M. 16 settembre 1991, n.284."*

Per quanto attiene il trattamento economico degli esperti interni all'istituzione scolastica, la relativa attività viene retribuita, come disposto dalla richiamata circolare, nella misura oraria fissata dall'art.3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 per la sostituzione dei colleghi assenti, sulla cui tipologia di emolumenti, consistenti in ore eccedenti il normale orario di cattedra, gravano le ritenute previdenziali.

Tali le premesse, per quanto concerne i profili contributivi si precisa quanto segue. Come è noto, il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante l'armonizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni fiscali e

previdenziali concernente i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, nel sostituire l'art.51 (ex 48) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'art.3 ha precisato che: "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro."

Tale l'espressa previsione normativa, non assume rilevanza che gli emolumenti di cui si discute siano relativi ad una prestazione resa volontariamente al di fuori dell'orario di lavoro "canonico", in quanto costituisce reddito di lavoro dipendente qualunque compenso riconducibile al rapporto di lavoro.

Pertanto, i compensi in questione, ancorché relativi ad attività svolta al di fuori dell'orario di cattedra, sono riconducibili alla categoria reddituale dei redditi di lavoro dipendente e, in quanto tali, in virtù dell'unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale apportata dal citato decreto legislativo, sono altresì assoggettabili alle ritenute contributive obbligatorie presso questa Gestione previdenziale.

Ad analoga conclusione si perviene per quanto riguarda i compensi percepiti in occasione della partecipazione ai corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo negli anni scolastici 2000/2010 debitamente autorizzati dai Dirigenti scolastici del tempo e svolti all'interno degli Istituti professionali.

A tale riguardo, si conferma l'inquadramento dei compensi in questione nella categoria reddituale dei redditi di lavoro dipendente, in quanto corrisposti dagli Istituti professionali in costanza di rapporto di lavoro dipendente ed in coerenza con la qualifica rivestita dai docenti delle materie oggetto dei corsi medesimi.

Tali le precisazioni in merito all'inquadramento previdenziale dei compensi in questione, vorrà codesto Ministero fornire conformi indicazioni a tutti gli Istituti professionali del territorio nazionale, affinché provvedano al versamento dei contributi pensionistici e del fondo credito a questa Gestione ex INPDAP sulla base delle vigenti aliquote di finanziamento e a far data dalla decorrenza dei relativi incarichi.

Si aggiunge, altresì, che, detti compensi di natura accessoria non sono assoggettabili a contribuzione ex ENPAS.

La contribuzione dovuta dovrà, infine, essere maggiorata delle sanzioni previste per le fattispecie di evasione o di omissione contributiva, per la individuazione delle quali si rinvia alle direttive impartite con circolare INPDAP n. 25/2010.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Diego De Felice

